



PARERE MOTIVATO
n.174 del 8 Novembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante Verde n. 2 anno 2018. Comune di Cavarzere (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 8 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 7 novembre 2018 prot. n.451687;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cavarzere con nota pec prot. n. 15026 del 27.08.2018 acquisita al protocollo regionale al n.348871 del 27.08.2018, relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Verde n. 2 anno 2018;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.12456 del 13.09.18 assunto al prot. reg. al n.371420 del 13.09.18 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
- Parere n.3369 del 28.09.18 assunto al prot. reg. al n.396754 dell'1.10.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.20184 del 4.10.18 assunto al prot. reg. al n.403006 del 4.10.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.95973 dell'11.10.18 assunto al prot. reg. al n.414058 dell'11.10.18 di ARPAV;
- Parere n.426631 del 19.10.18 della Direzione Operativa dell'Area Tutela e sviluppo del territorio,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 179/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE L'istanza in esame si riferisce alla "Variante Verde n. 2 – anno 2018" del Comune di Cavarzere e si configura come una variante parziale del Piano degli Interventi – PI comunale vigente (il Piano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2, del 09.02.2011) attraverso la modalità introdotta dalla Regione del Veneto con l'art 7 della LR 4/2015. La variante è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30/07/2018.

Le aree interessate dalla Variante vengono riclassificate, rese inedificabili e private della loro originaria potenzialità edificatoria.

La riclassificazione attuata ha riguardato n. 22 istanze presentate dagli aventi titolo a seguito di Avviso Comunale (assunto al prot. gen. con n. 1816 del 31.01 2018) e che l'Amministrazione ha ritenuto di accogliere in attuazione del disposto del su citato art. 7.

Le 22 richieste di classificazione sono riconducibili a 3 distinti ambiti:

Ambito zona industriale località Cà Venier

L'ambito interessa le istanze individuate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

La Superficie territoriale in Variante è pari a 628.637 mq..

Le aree ricomprese in tale ambito risultano classificate nel Vigente Piano degli Interventi come sistema della produzione P, tessuto di espansione per insediamenti produttivi artigianali ed industriali P1.2 e in minima parte come tessuto di espansione per insediamento agroindustriali P3.2. La variante riclassifica tali aree come area inedificabile agricola A1.

Ambito zona residenziale Boscochiaro

L'ambito interessa la sola istanza individuata con il numero 12.

La Superficie territoriale in Variante è pari a 7.569 mq..

Le aree ricomprese in tale ambito risultano classificate nel Vigente Piano degli Interventi come area di trasformazione "AT_R18 Boscochiaro" a prevalente destinazione residenziale.



La variante riclassifica tali aree come area inedificabile agricola A1.

Ambito zona residenziale Cà Dolfin

L'ambito interessa la sola istanza individuata con il numero 16.

La Superficie territoriale in Variante è pari a 159 mq..

Le aree ricomprese in tale ambito risultano classificate nel Vigente Piano degli Interventi come sistema della residenza R, tessuto residenziale diffuso R5 .

La variante riclassifica tali aree come Verde Privato.

Rilevato che non insorgono problemi dal punto di vista ambientale e che la Variante contribuisce all'obiettivo del contenimento dell'uso di suolo.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 8 novembre 2018 dalla quale emerge che "*Variante Verde n. 2 – anno 2018*" del Comune di Cavarzere (VE) non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri della Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione VInCA n. 179/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "*Variante Verde n. 2 – anno 2018*" del Comune di Cavarzere, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare ;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri della Autorità Ambientali sopracitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;



- C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine